

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE LIBERO – PROFESSIONALE

In attuazione della Delibera del Direttore Generale della ASL n°5 di Oristano n. _____ del _____, viene stipulato il presente contratto, a valere ad ogni effetto di legge,

TRA

L'Azienda Socio Sanitaria n.5 di Oristano, di seguito denominata "ASL di Oristano", con sede legale in Oristano, via Carducci n.35, Cod. Fisc. e P.IVA 01258180957 nella persona del Direttore Generale dott. Angelo Maria Serusi, in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la medesima;

E

Il Dott. Raho Giorgio Salvatore nato a _____ di seguito denominato "Professionista",

RICHIAMATO

Il Regolamento ATS per il conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'art.7, co.6 del D.lgs n.165/2001, approvato con deliberazione del C.S. ATS Sardegna n.77 del 09/02/2021 (https://www.atssardegna.it/documenti/12_111_20210209085336.pdf), modificato con delibera del C.S. ATS Sardegna n.103 del 17 febbraio 2021 (https://www.atssardegna.it/documenti/12_111_20210217191000.pdf) e successivamente recepiti dalla ASL n°5 di Oristano con deliberazione del Direttore Generale n.115 del 19 aprile 2022.

PREMESSO

• che in data 29.04.2024 la Commissione individuata dalla Direzione Sanitaria composta dal Direttore Sanitario, dal Direttore di Struttura complessa di Medicina Interna e un Dirigente Medico esperto del settore, ha valutato in modo positivo la manifestazione d'interesse giunta dal Professionista; considerato che la Direzione, sentito il Responsabile della struttura di riferimento ha la facoltà di procedere a valutare candidature spontanee e/o manifestazioni di interesse pervenute fuori dal termine, qualora le esigenze della UOC lo richiedano; vista la piena rispondenza del curriculum vitae e considerato che le prestazioni da svolgersi saranno utili per il raggiungimento degli obiettivi del progetto di cui all'avviso pubblico allegato alla delibera DG n. 293 del 30/06/2023;

• che le parti sono concordi nello stipulare un contratto individuale di lavoro di natura libero professionale, senza vincolo di subordinazione, avente ad oggetto una prestazione d'opera ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile;

• che al fine della presente contrattualizzazione il Professionista risulta in possesso di valida certificazione di idoneità alla mansione specifica correlata alle attività della propria formazione professionale;

• che il Professionista ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, ancorché potenziale, con la ASL di Oristano;

• che le prestazioni professionali, qui di seguito specificate, sono di natura temporanea ed altamente qualificata;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO DI SEGUITO RIPORTATO

Art. 1 Condizioni generali del contratto

L'ASL di Oristano ai sensi degli art. 2222 e seguenti del codice civile ed in attuazione di quanto stabilito stipula un contratto individuale di lavoro di natura libero professionale con il dott. Raho Giorgio Salvatore, specializzato in Allergologia e Immunologia Clinica, attinente e performante per lo svolgimento del progetto **"Potenziamento della S.C. di Medicina Interna del P.O. San Martino di Oristano"**.

La collaborazione di cui al presente incarico libero/professionale è attivata con effetto dalla data di sottoscrizione del presente contratto sino alla data del 31.12.2024

Il presente contratto non configura un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato ma consiste nell'esercizio di prestazione professionale ai sensi degli art. 2222 e seguenti del codice civile e pertanto non comporta per il Professionista l'attribuzione di ulteriori trattamenti di natura previdenziale, giuridica e di natura economica. Il Professionista è tenuto a conformare la propria attività professionale agli obiettivi aziendali che saranno a lui declinati dal Direttore della Struttura.

Il Professionista presenterà periodiche relazioni, relative allo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico, concordate e validate dal Responsabile del sopra citato Servizio e/o da suoi delegati.

L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e non può costituire in nessun caso presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo.

Art. 2 Luogo di svolgimento dell'incarico

Il luogo di svolgimento dell'incarico è da individuarsi presso il Presidio Ospedaliero di Oristano, U.O.C. Medicina interna.

Il Professionista svolge il proprio incarico in qualità di Medico Specializzato.

Al Professionista viene richiesta una costante interazione e collaborazione sinergica con le risorse umane, del comparto e della dirigenza, appartenenti alle diverse categorie professionali, inquadrata nella struttura. L'incarico oggetto del presente contratto e le connesse attività professionali, si collocano nell'ambito di prestazioni professionali qualificate riconducibili alle attività proprie del profilo professionale di riferimento.

Art. 4 Obiettivi

L'incarico sarà specificamente teso al raggiungimento di obiettivi del progetto **"Potenziamento della S.C. di Medicina Interna del P.O. San Martino di Oristano.**

Art. 5 Determinazione del compenso e coperture assicurative

L'attività svolta è rapportata ad un orario di massimo n.24 ore settimanali, articolate sulla base delle esigenze concordate con il Direttore della S.C. di riferimento, con un compenso orario pari a 80 euro (diconsi euro ottanta/00), al lordo degli oneri fiscali e previdenziali ed al lordo di IVA se dovuta.

Verrà altresì riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio che verrà liquidato nella misura prevista dall'attuale normativa per i dipendenti pubblici per l'utilizzo del mezzo proprio.

Nessun altro onere o spesa aggiuntiva è posto a carico dell'ASL di Oristano

in aggiunta a quanto stabilito dal presente contratto.

Il pagamento si effettua a mezzo di accredito su conto corrente bancario/postale, previa emissione di relativa fattura, e previa attestazione, da parte del Responsabile dell'attività progettuale, del regolare svolgimento dell'incarico nel periodo di riferimento.

Il Professionista è tenuto a provvedere in proprio alla copertura assicurativa per infortuni e per la responsabilità professionale, della quale una copia sarà trasmessa all'ASL 5.

Art. 6 Segreto e tutela della privacy

Il Professionista è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio, fatte salve in ogni caso le disposizioni previste dal D.Lgs. n°196 del 30/06/2003 così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 in recepimento del Regolamento Europeo GDPR 679/2016.

Il Professionista non può rendere informazioni, comunicazioni o notizie relative a fatti, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura dei quali sia venuto a conoscenza a motivo delle attività svolte in ragione della collaborazione con ASL di Oristano.

In relazione alle funzioni svolte nell'ambito del rapporto libero - professionale in oggetto, il Professionista, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni previste dal D. Lgs. n°196/03, è responsabile del trattamento dei dati personali/sensibili/sensibilissimi e alla stessa sono affidati i compiti che la legge pone a carico di questa figura.

Il Professionista, nell'ambito di tale incarico, è tenuto al rispetto delle istruzioni regolamenti circolari di riferimento in vigore presso la ASL di

Oristano.

Art. 7 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Il Professionista deve ottemperare agli obblighi di condotta previsti dal

D.P.R. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti

pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n°165", ed il "Codice di Comportamento Aziendale" approvato con

Deliberazione n° 1 del 03/01/2024 per quanto compatibili con le modalità di

svolgimento dell'incarico conferito.

In caso di grave violazione dei predetti obblighi, da considerarsi ad ogni

effetto grave inadempimento contrattuale del Professionista incaricato,

l'ASL di Oristano potrà risolvere il presente contratto in modo unilaterale

e senza preavviso, fatti salvi il risarcimento del danno ed il pagamento di

una penale pari al 5% del compenso pattuito.

La sottoscrizione del presente contratto vale quale sottoscrizione ed

accettazione integrale dei termini del citato "Regolamento recante Codice di

comportamento dei pubblici dipendenti", pubblicato al link:

<https://www.asl5oristano.it/wp-content/uploads/2024/01/all.-Deliberazione->

[del-Direttore-Generale-n.-1-del-03.01.2024.pdf](https://www.asl5oristano.it/wp-content/uploads/2024/01/all.-Deliberazione-del-Direttore-Generale-n.-1-del-03.01.2024.pdf)

Art. 8 Recesso unilaterale

La ASL di Oristano può recedere prima della scadenza del termine, ancorché

sia iniziata l'esecuzione dell'opera, nei seguenti casi:

- successivamente alla stipula del presente contratto siano emersi profili

di inidoneità professionale del Professionista tali da rendere impossibile

la realizzazione del progetto o del risultato;

- il Professionista non ponga in essere le prestazioni oggetto dell'incarico, fatti salvi il risarcimento del danno ed il pagamento di una penale pari al 5% del compenso pattuito.

La ASL di Oristano ha, altresì, facoltà di recedere anticipatamente dal contratto in modo unilaterale, così come previsto dall'art. 2227 del Codice Civile, comunicandolo al Professionista, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, tramite PEC indicata dal Professionista o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e tenendo indenne lo stesso delle spese e del lavoro eseguito.

In caso di recesso del committente senza preavviso, il Professionista ha diritto alla corresponsione di una quota del compenso proporzionale al preavviso omesso.

Nessun preavviso e nessuna indennità sono dovuti in caso di recesso del committente per giusta causa.

Il Professionista può recedere dal contratto con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, con un preavviso di 15 giorni.

In caso di recesso del Professionista senza preavviso, il committente ha diritto di trattenere una quota del compenso proporzionale al preavviso omesso. Sono fatti salvi gli effetti del recesso del Professionista per giusta causa.

Se l'esecuzione della prestazione oggetto del presente contratto diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il Professionista ha diritto ad un compenso per l'opera professionale resa in

relazione alla riconosciuta utilità dello stesso.

Art. 9 Controversie

Per tutte le controversie insorgenti in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, è competente il Foro di Oristano.

Art 10 Imposta di Bollo

L'imposta di bollo è a carico della parte contraente, e previa verifica dell'incasso, sarà successivamente assolta in modo virtuale. Autorizzazione dell'Agenzie delle Entrate Ufficio Territoriale di Oristano n. 21181 del 05/05/2022.

Art. 10 Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Il presente contratto, redatto in originale e sottoscritto dalle parti previa lettura approvazione e conferma delle clausole in essa contenute, è costituito da n. 8 pagine e di n. 10 articoli.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale ASL di Oristano

Il Professionista

Dott. Angelo Maria Serusi

Dott. Raho Giorgio Salvatore

